



COMUNE di CASIER

(PROVINCIA di TREVISO)

ORIGINALE
Deliberazione nr. 32 del 21-07-014

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Convocazione Prima Seduta Pubblica

OGGETTO

ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 4 DEL D.P.R. N. 380/2001 E DETERMINAZIONI RELATIVE ALL'ART. 23-bis DELLO STESSO D.P.R. N. 380/2001.-

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventuno** del mese di **luglio** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze del Comune di Casier, previo avviso scritto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano

Nominativi			
GIURIATI MIRIAM	P	MARSON PAOLA	P
GUARDATI SIMONA	P	BOTTER NICOLA	P
SARTORATO LUCA	P	NASCIMBEN MANUEL	P
PRAUSSELLO ANNALISA	A	OLIOSI FULVIO	P
CALMASINI PAOLO	P	VENDRAMIN MASSIMO	P
ROSSI LAURA	P	MARTON ANDREA	P
CRIVELLER PAOLO	P	DE IESU FEDERICA	P
POLONI MIRIAM	P	SAPONARO ANTONIO	P
PICCOTTI SARA	P		

Presenti 16 - Assenti 1

Presenti - Assenti

Il Sindaco GIURIATI MIRIAM in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa il Segretario Generale CARTISANO PIER PAOLO.

IL SINDACO introduce l'argomento e cede la parola all'arch. Bandoli per l'illustrazione del regolamento;

SENTITI gli interventi dei vari consiglieri succedutesi come da registrazione su supporto magnetico e riportato in allegato al presente atto;

Dichiarata chiusa la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti delibere:

- n. 10 del 31/03/2014 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento edilizio comunale;
- n. 12 del 31/03/2014 con cui il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n. 4 al Piano degli interventi (PI);

VISTO che il PI ha individuato e delimitato nel territorio comunale le Zone Territoriali Omogenee Z.T.O. A "Zone di interesse storico, architettonico, ambientale - centri storici" di Casier e di Dosson, disciplinate dagli artt. 13, 20 e 21 delle Norme Tecniche Operative, nonché dal Prontuario della qualità architettonica e della mitigazione ambientale;

VISTI i seguenti articoli del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia":

Art. 4 - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali

1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

1-bis. (comma abrogato dall'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 28 del 2011)

1-ter. Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

(comma introdotto dall'art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012)

1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difforni da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39.

(comma introdotto dall'art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012)

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

(comma introdotto dall'art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012)

Art. 23-bis. Autorizzazioni preliminari alla segnalazione; certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori

(articolo introdotto dall'art. 30, comma 1, lettera f), legge n. 98 del 2013)

- 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.*
- 2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.*
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.*
- 4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.*

DATO ATTO che:

- l'attività oggetto della Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA, disciplinata dall'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i., può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente;
- il D.L. 69/2013 (cosiddetto "Decreto del fare"), convertito poi in Legge n. 98/2013 del 09/08/2013, amplia la fattispecie degli "interventi di ristrutturazione edilizia", modificando la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.:
"d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e

l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente”;

VISTO che, a seguito delle modifiche introdotte dal citato Decreto risultano, pertanto, soggetti a SCIA anche i seguenti interventi (prima soggetti a rilascio di permesso di costruire o, in alternativa, alla presentazione della cosiddetta “Super-Dia”):

1. interventi di ristrutturazione edilizia, intesi come insieme di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modificazioni della sagoma, a condizione che abbiano per oggetto immobili non soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
2. interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente (fatte salve le sole innovazioni per adeguamento alla normativa antisismica);
3. interventi di ripristino di edifici, o di parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, che alterano la sagoma degli edifici, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza, sempre che abbiano per oggetto immobili non sottoposti a vincoli ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
4. varianti a permessi di costruire, anche se incidenti sulla sagoma dell'edificio, qualora riguardino immobili non soggetti ai vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

PRECISATO che:

- nel caso specifico di SCIA presentate ai sensi della sopra riportata normativa e cioè per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma, su immobili ricadenti all'interno della Z.T.O. A, la norma prescrive che i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione;
- le Zone Territoriali Omogenee Z.T.O. A di Casier e di Dosson sono caratterizzate da edifici ed ambiti di interesse storico, architettonico, ambientale e le Norme tecniche operative del Piano degli interventi definiscono le modalità di intervento e la disciplina degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia;
- per gli edifici di interesse storico collocati nel centro storico sono state definite specifiche Schede con valore prescrittivo degli interventi ammessi ed esemplificativo-informativo delle caratteristiche degli edifici;

DATO ATTO che gli interventi di demolizione e ricostruzione e tutti gli interventi che modificano la sagoma degli edifici che ricadono nelle Zone Territoriali Omogenee Z.T.O. A siano, per quanto sopra, meritevoli di accurate verifiche tecnico-istruttorie da parte dell'ufficio competente, per l'accertamento della conformità alle prescrizioni del Piano degli interventi;

RITENUTO, quindi, di escludere dalle Zone Territoriali Omogenee Z.T.O. A, così come individuate dal Piano degli interventi vigente, l'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma;

PRESO ATTO che la Regione Veneto non ha disciplinato la materia edilizia con propria normativa e che pertanto le disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia sono contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

VISTA la proposta di adeguamento del Regolamento Edilizio vigente, con l'introduzione del dell'art. 29bis, come segue:

“Art. 29bis – Infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

Prescrizioni e direttive

1. *Per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatorio prevedere l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto.”;*

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale ad approvare modifiche al Regolamento Edilizio;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTO il D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del competente Settore di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con **voti favorevoli n. unanimi** espressi in modo palese dai **16 consiglieri presenti**

DELIBERA

1. di adeguare il Regolamento Edilizio Comunale, da ultimo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2014, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” introducendo l'art. 29bis, come segue:

“Art. 29bis – Infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

Prescrizioni e direttive

1. *Per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatorio prevedere l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto.”;*

2. di escludere dalle Z.T.O. A “Zone di interesse storico, architettonico, ambientale - centri storici” di Casier e di Dosson, così come individuate e delimitate dal Piano degli interventi vigente e disciplinate dagli artt. 20 e 21 delle Norme Tecniche Operative, nonché dal Prontuario della qualità architettonica e della mitigazione ambientale, l'applicazione della Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma;

3. di dare atto che, pertanto, tali interventi sono subordinati al rilascio di Permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
4. di dare atto altresì che il Regolamento sopra approvato entrerà in vigore con l'esecutività della presente deliberazione.

ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 4 DEL D.P.R. N. 380/2001 E DETERMINAZIONI RELATIVE ALL'ART. 23-BIS DELLO STESSO D.P.R. N. 380/2001.

SINDACO: Invito al tavolo l'Architetto Bandoli a relazionare in merito. Grazie.

ARCH. BANDOLI: Buonasera a tutti. Rileggo il titolo della delibera: Adeguamento del regolamento edilizio comunale alle disposizioni contenute nell'art. 4 del D.P.R. n. 380/2001 e determinazioni relative all'art. 23-bis dello stesso D.P.R. n. 380/2001.

Il D.P.R. 380/2001 è il Testo Unico per l'edilizia, disciplina tutta l'attività edilizia perché ho già avuto modo di relazionare in merito la Regione Veneto non ha mai approvato nessuna disciplina dell'attività edilizia, quindi in Veneto si applica interamente il D.P.R. 380, che è stato più volte modificato. L'ultima volta con il D.L. 83/2012 che poi è stato convertito in legge n. 134/2012, misure urgenti per la crescita del Paese, che tra le altre cose ha modificato, oltre al Testo unico per l'edilizia ha parlato di infrastrutture, trasporti, agenda digitale e trasparenza della Pubblica amministrazione, crescita sostenibile e all'art. 4 ha inserito il comma 1ter che leggo. "Entro il 1° giugno 2014 i Comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo con decorrenza dalla medesima data che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonea a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto siano essi pertinentziali o no in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso". Ora, ho guardato prima su Wikipedia la definizione di "schizofrenia" e ve la volevo sottoporre, poi ho detto "no, lasciamo stare". Benché non sia noto quanti veicoli elettrici ci sono in circolazione a quanto pare noi dobbiamo adeguare i regolamenti edilizi introducendo una norma che però non ha un carattere di dettaglio, e non è dato di sapere che tipo di colonnine, di che caratteristiche, chi pagherà la corrente elettrica e altre questioni varie che rendano molto difficile l'applicazione di questa norma. Tuttavia se dobbiamo ragionare per adempimenti adempiamo e, quindi, introduciamo l'art. 29 bis al regolamento edilizio che avevamo appena licenziato ben consapevolmente senza inserire questa norma che speravamo tutti che entro il 1° giugno del 2014 sarebbe stata poi posticipata, prorogata, invece così non è stato. Quindi, introdurremo nel regolamento edilizio all'art. 29 bis "infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli che ha quel testo normativo che vi ho detto". Purtroppo non avendo poi una norma che dà indicazioni in merito alle caratteristiche di queste colonnine valuteremo di caso in caso per quella particolare fattispecie, ricordo che si tratta

di interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia con superficie utile superiore a 500 metri quadri e, quindi, escluso tutto il residenziale prevedere l'installazione di queste colonnine nei parcheggi. Siamo in ritardo rispetto al 1° giugno 2014 ma sul tavolo ad oggi noi non abbiamo interventi che prevedano questo tipo di adeguamento, e comunque il termine era ordinatorio, non era perentorio.

L'altra modifica che è necessaria.. è necessaria non questa volta sul regolamento edilizio ma è l'interpretazione di una norma che è l'art. 23 bis dello stesso D.P.R. 380/2001, questa volta introdotto dalla legge 98 del 2013 che è entrata in vigore l'8 o il 9 di agosto dell'anno scorso e che al comma 4 dice che "all'interno delle zone omogenee A - cioè nei centri storici - a Casier c'è un centro storico, a Dosson c'è un altro centro storico così individuati nelle varianti al Piano degli interventi che sono stati approvati dal Consiglio Comunale con la schedatura di tutti gli edifici, l'abbiamo visto nella variante n. 3 al Piano degli interventi, il Consiglio Comunale deve determinare se in quelle aree è o non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per variante ai permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma. Ora, la differenza tra il permesso di costruire e la Scia, la segnalazione certificata di inizio attività sta in diversi aspetti che ho cercato di descrivere nel testo della delibera che avete, quello che è certo è che un intervento di ristrutturazione edilizia in centro storico richiede una verifica tecnico istruttoria molto particolare perché si tratta di edifici schedati, vincolati tali da determinare l'inopportunità che si facciano questi interventi con la modifica della sagoma degli edifici con una semplice segnalazione e, quindi, attraverso questa delibera si escludono le zone omogenee A "zone di interesse storico architettonico ambientale, centri storici di Casier e di Dosson" così come individuate e delimitate dal piano degli interventi vigente e disciplinate dagli artt. 20 e 21 delle Norme tecniche operative nonché dal prontuario della qualità architettonica e della mitigazione ambientale, l'applicazione della Scia per interventi di demolizione e ricostruzione o per variante a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma. Per questo tipo di interventi cioè questi interventi sono subordinati invece al rilascio di permesso di costruire e poi in conclusione si dà atto che il regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della presente deliberazione. Ad onor di cronaca aggiungo che le Norme Tecniche operative del piano degli interventi già limitano molto gli interventi nei centri storici però era necessario che si esplicitasse attraverso una delibera di Consiglio questa indicazione.. in realtà in centro storico sia a Casier che di Dosson si interviene attraverso un piano urbanistico attuativo. Ma sapendo che ci sono leggi e norme di deroga di ogni tipo perché ormai siamo abituati più a lavorare con le leggi di deroga che non con la norma ordinaria, repetita iuvant. Se ci sono delle domande.

SINDACO: Grazie Architetto. Ci sono domande? Prego.

CONS. VENDRAMIN: Buonasera. Una domanda solo: se dal 30 giugno ad oggi esistono casi di presentazione diciamo di inizio attività seguendo la legge e se la legge prevede questa.. ovviamente credo di sì, cioè la possibilità che i Comuni derogino dal loro regolamento edilizio una norma che è di ordine nazionale. Grazie.

ARCH. BANDOLI: Non è una deroga, è il Testo unico per l'edilizia che impone che i Comuni entro il 30 giugno dicano questa cosa, non ci sono né Scia né permessi di costruire presentati in zona omogenea e purtroppo ce ne sono molto poche anche su tutto il resto del territorio comunale.

SINDACO: Magari ce ne fossero.

ARCH. BANDOLI: E comunque nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza non trova applicazione per le predette zone A la Scia con modifica della sagoma, quindi noi l'abbiamo detto, il 30 giugno è passato, oggi è il 21 di luglio, pratiche nel frattempo non ne sono arrivate tali da poter mettere in crisi l'ufficio e comunque nelle more di questa deliberazione non avrebbe trovato applicazione la Scia.

SINDACO: Consigliere Marton.

CONS. MARTON: In riferimento alla prima parte della delibera volevo capire in sostanza quando chi legifera fa la normativa un po' fumosa, di solito trasmette anche delle circolari poi per chiarimento, volevo capire se sono state fatte segnalazioni da parte dei Comuni che sono andati ad approvare questa delibera e nel qual caso se nel prossimo futuro arriveranno o arriverà una circolare che possa dettagliare la realizzazione della torretta erogatrice di torrente. Grazie.

ARCH. BANDOLI: Questo io non so dirlo, sicuramente arriveranno delle circolari esplicative perché sono state anche sollecitate a livello centrale. Devo dire che lo strumento della circolare è uno strumento molto usato e anche abusato adesso perché con le circolari si arriva anche a dire il contrario di quello che dice la legge. Devo dire che dall'entrata in vigore della legge sul piano casa di ottobre del 2013, noi siamo ancora in attesa della circolare esplicativa che doveva essere.. doveva uscire entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge che per un iter complicato deve ancora essere emessa, tant'è che c'è un congelamento delle Dia piano casa. Cioè in attesa di questa circolare di Dia piano casa non ne arrivano perché, siccome sono uscite diverse bozze di questa circolare e le une contraddicono le altre, stiamo in attesa della circolare ufficiale e poi vediamo.

SINDACO: Grazie, altri interventi? Domande? Possiamo procedere al voto? Grazie. Per approvazione.

VOTAZIONE	
Presenti	16
Favorevoli	16
Contrari	0
Astenuti	0

PARERE
(Art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente parere:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

lì, 14-07-2014

Il Responsabile del Settore Uso e Assetto Territorio
BANDOLI PAOLA

Il Responsabile del Procedimento:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
GIURIATI MIRIAM

Il Segretario Generale
CARTISANO PIER PAOLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **07-08-2014** all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Segretario Generale
CARTISANO PIER PAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA DOPO 10 giorni dalla pubblicazione;

Casier, li _____

Segretario Generale
CARTISANO PIER PAOLO